

ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del

25 aprile 2023 – prima convocazione

26 aprile 2023 – seconda convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT (“ABC” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 25 aprile 2023 alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2023, stessa ora, per discutere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In Sede Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In Sede Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell’articolo 2443 c.c., previa revoca della parte non esercitata della delega in essere, ad aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l’importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della società nell’ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su EGM, nel rispetto ove applicabile dell’art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, ed il godimento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell’articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale (introduzione di un nuovo terzo comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale (introduzione di un nuovo quarto comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Modifica dell’articolo 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Sede Ordinaria

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ABC vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2023. L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con una perdita di Euro 373.698.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; e*
- *preso atto delle relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.*

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita d'esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022

delibera

1. *di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 373.698 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.*

3. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione di un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);

- b) remunerare professionisti, consulenti o eventualmente altri fornitori, come compenso per l'attività svolta, anche in relazione alla creazione di valore aziendale, in ottica di allineamento di interessi, nonché per stabilire partnership strategiche;
- c) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- d) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- e) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- f) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- g) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni della Società di categoria A prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 7.520.485,60 ed è costituito da 7.631.095 azioni prive del valore nominale, suddivise in 5.087.397 azioni di categoria A e 2.543.698 azioni di categoria B.

La Società non detiene azioni proprie.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice Civile

In conformità all'art. 2357 del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea (assumendone l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio), risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 7.814.600. Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione sarà oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione, permuta, conferimento o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta, ovvero, se precedente, sino alla data in cui l'assemblea ordinaria delibererà una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il Consiglio potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e massimo

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

6. Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

- (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- (b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- (d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione;
- (e) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne

sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

L'acquisto delle azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

7. Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui agli articoli 12.2 e seguenti del vigente statuto sociale di ABC, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" c.d. "whitewash".

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit

- udita l'esposizione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;

- preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio di ABC Company S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2022, ossia riserve per Euro 7.814.600.

DELIBERA

- 1) di revocare l'autorizzazione concessa per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022.*
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, di azioni della Società di categoria A prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di categoria A della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di categoria A in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000 per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*

a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, ovvero, se precedente, dalla data in cui l'Assemblea ordinaria delibererà nuovamente l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile;

b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;

c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati

- ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto,

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;

b. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;

5) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

4. Nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cessazione dalla carica da parte del Consigliere Ing. Andrea Novello.

Ai sensi dell'art. 20.1 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri variabile da cinque a un massimo di undici consiglieri, secondo quanto determinato dall'Assemblea. Si ricorda che ai sensi dello statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF.

Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno: (i) due amministratori, in caso di consiglio composto da massimi 7 membri; (ii) tre amministratori in caso di consiglio composto da più di 7 membri. Si precisa che la nomina di amministratori in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dallo statuto. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al riguardo, vi ricordiamo che l'assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022 ha fissato in sette il numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, l'assemblea del 28 settembre 2021 ha stabilito inoltre una durata dell'incarico di quest'ultimo di tre esercizi e, in particolare, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

A seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere del Ing. Andrea Novello, avvenute in data 5 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società non ha provveduto alla cooptazione di un ulteriore membro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile, decidendo di rimettere la scelta all'assemblea. Pertanto, i signori azionisti sono invitati a nominare un nuovo componente in sostituzione del Ing. Andrea Novello.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato, secondo quanto meglio descritto nell'avviso di convocazione, i signori azionisti sono invitati a presentare proposte di nomina con riferimento al presente punto all'ordine del giorno. Tali proposte devono essere depositate presso la sede legale della Società in Milano, Via Chiossetto n. 12, CAP 20122 ovvero inviate via PEC all'indirizzo info@pec.abccompany.it entro le ore 13:00 del settimo giorno antecedente la data dell'assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 18 aprile 2023). Le proposte saranno pubblicate dalla società entro il quinto giorno precedente la data dell'assemblea (i.e. il 20 aprile 2023).

Insieme alle candidature devono essere depositate (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute alla data di presentazione delle proposte di delibera, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle proposte di delibera da parte della Società); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e il suo *curriculum vitae*; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché degli eventuali requisiti di indipendenza, ove indicato come amministratore indipendente ai sensi dello statuto sociale (secondo il modello che sarà messo a disposizione sul sito internet della Società).

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai soci di voler presentare tempestivamente proposte in merito alla nomina di un nuovo amministratore.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dall'assemblea del 9 giugno 2020. In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito del suddetto parere motivato, vi sottopone, pertanto, la proposta di conferimento alla società EY S.p.A. dell'incarico di revisione legale per i bilanci di esercizio relativi agli

esercizi 2023-2025 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025.

La proposta motivata è stata pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit,

- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

- *di conferire l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio per gli esercizi 2023-2025 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025 alla società di revisione EY S.p.A.;*
- *di riconoscere alla società di revisione EY S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 13.000 oltre IVA di legge per l’incarico così conferito”.*

Sede Straordinaria

1. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c., previa revoca della parte non esercitata della delega in essere, ad aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su EGM, nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, ed il godimento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'Assemblea è stata convocata al fine di deliberare in merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare, gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, mediante emissione di azioni di categoria A (le "**Azioni A**") e di azioni di categoria B (le "**Azioni B**") e, unitamente alle Azioni A, le "**Azioni**") di ABC Company, in misura proporzionale alle Azioni esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan, nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, c.c. (la "**Delega**"), previa revoca della parte non esercitata della delega concessa dall'assemblea in data 28 settembre 2021, modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, e parzialmente esercitata in data 18 novembre 2021 e 29 settembre 2022.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di deliberare la Delega per l'Aumento di Capitale per le ragioni e con le caratteristiche di seguito illustrate.

RAGIONI ED OBIETTIVI STRATEGICI DELLA DELEGA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

La proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega per l'Aumento di Capitale è funzionale a dotare la Società di mezzi finanziari adeguati a supportare le proprie attività e a realizzare i propri obiettivi strategici, anche attraverso piani di incentivazione del *top management* della Società.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione intende individuare investitori professionali di elevato *standing* e/o *partner* strategici industriali e/o finanziari, interessati ad apportare risorse finanziarie alla Vostra Società, mediante sottoscrizione di Azioni A. Mediante il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. si vuole assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità per reperire sul mercato tali nuovi mezzi finanziari, scegliendo le forme più opportune, secondo le circostanze

concrete, così permettendo di cogliere, in una o più volte, le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno dotare la Società di uno strumento rapido e flessibile per consentirle di determinare le forme più opportune di piani di incentivazione azionaria per i propri amministratori e dipendenti. La delega della facoltà di aumentare il capitale sociale è richiesta sino ad un massimo di Euro 50.000.000, inclusi di sovrapprezzo.

Gli amministratori ritengono pertanto che la delega con facoltà di escludere il diritto di opzione che si richiedere agli Azionisti sia conforme all'interesse sociale.

Gli aumenti di capitale delegati potranno essere eseguiti in forma scindibile ed in una o più *tranche*.

Nell'esercizio della Delega con esclusione del diritto di opzione, lo stesso potrà essere sottoscritto dagli aventi diritto in denaro, fermo restando che tali aumenti potranno essere destinati esclusivamente a investitori professionali, come definiti dalla normativa in vigore ovvero ad amministratori e dipendenti della Società, tenendo per altro conto per quest'ultimi delle limitazioni previste per le negoziazioni delle azioni sull'EGM PRO fino a che ABC manterrà la quotazione su tale mercato.

La Delega oggetto della modifica statutaria che siete chiamati a deliberare prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di individuare di volta in volta i destinatari dell'aumento nell'ambito delle categorie sopra indicata e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni e il prezzo di emissione. Più in generale, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento di capitale.

Nell'esercizio della Delega verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari conseguenti all'operazione di aumento di capitale, ai sensi della normativa applicabile.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO

I termini e le condizioni per l'emissione e la sottoscrizione delle Azioni A di nuova emissione, incluso il prezzo di emissione, saranno di volta in volta definiti, con riferimento a ciascuna *tranche* di aumento del capitale, dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega, nel rispetto dei limiti indicati dalla delibera assembleare.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di determinare, per ogni eventuale *tranche*, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo). Il prezzo di emissione delle Azioni A a servizio dell'aumento di capitale (che, al pari delle Azioni A già in circolazione, saranno prive di indicazione del valore nominale) sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, in funzione del valore della Società, dell'andamento dei mercati azionari e delle manifestazioni di interesse ricevute e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 2441 c.c..

Tali prezzi di emissione, inoltre, dovranno essere sottoposti al giudizio di congruità del Collegio sindacale ai sensi di legge.

In caso di integrale esecuzione dell'aumento delegato all'organo amministrativo, la diluizione massima che potrebbe essere subita dagli azionisti è pertanto determinabile in dipendenza del numero di azioni che potranno essere emesse nel rispetto del limite massimo di corrispettivo di Euro 50.000.000, il che a sua volta dipende dal prezzo di emissione, che dovrà essere stabilito, tra l'altro, nel rispetto dei criteri di congruità imposti dal sesto comma dell'articolo 2441 c.c..

PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELLA DELEGA PER L'AUMENTO DI CAPITALE OPERAZIONE

Le facoltà di cui all'art. 2443 c.c. sarebbero attribuite al Consiglio di Amministrazione per cinque anni dalla data dell'Assemblea, periodo entro il quale il Consiglio di Amministrazione avrebbe la facoltà di scegliere il momento più profittevole per avvalersi delle facoltà che gli sarebbero attribuite dallo Statuto, anche in considerazione delle particolari condizioni di incertezza e volatilità che caratterizzano il mercato.

DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le Azioni di nuova emissione da emettersi seguito dell'esercizio della Delega avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già emesse dalla Società.

* * *

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 6 dello statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 6) Capitale sociale, Azioni 6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.520.485,60 ed è diviso in complessivo numero n. 7.631.095 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie: a) n. 5.087.397 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A"); b) n. 2.543.698 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni"). Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente	Invariato

previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della Società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant. Le azioni sono indivisibili. In caso di proprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.

6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente

<p>statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>	
<p>6.5 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), come incrementato dall'assemblea straordinaria in data 13 dicembre 2021, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse sul Mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.</p>	<p>Invariato</p>

6.5 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto

Invariato

<p>per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.</p>	
<p>Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2021, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 8.658.250,00, mediante emissione di massime n. 5.870.000 nuove Azioni A e massime n. 2.935.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 gennaio 2022. Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 60.000,00, mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni A e massime n. 2.000.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 agosto 2023. Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 24.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.400.000 nuove Azioni A, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027; (ii) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 12.000,00, mediante emissione di massime n. 1.200.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2027.</p>	<p>Invariato</p>
	<p>6.5 L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ha deliberato, previa revoca della parte non esercitata della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il</p>

	<p>prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan ("EGM"), nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione, con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.</p>
<p>6.6 Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul Mercato EGM di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la "Disciplina sulla Trasparenza"). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>

dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria,

- udita l'esposizione del presidente;
- vista la relazione degli amministratori;

delibera

- a) di revocare la parte non esercitata della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, e parzialmente esercitata in data 18 novembre 2021 e 29 settembre 2022;
- b) di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. e di inserire pertanto nell'art. 6 dello statuto sociale la seguente clausola: *“L'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2023 ha deliberato, previa revoca della parte non esercitata della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, come modificata ed integrata dall'assemblea del 13 dicembre 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di*

aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., nel rispetto dei criteri di legge e in quanto da collocare a investitori professionali di elevato standing e/o partner strategici industriali e/o finanziari per facilitarne l'ingresso nella compagine sociale o da collocare agli amministratori e dipendenti della Società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su Euronext Growth Milan ("EGM"), nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione, con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.";

- c) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale *tranche*, i destinatari dell'offerta, l'ammontare complessivo dell'offerta, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), che non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 0,01, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
- d) di conferire ai legali rappresentanti *pro tempore*, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione assunta, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché essa ottenga le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale.

2. Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale.

Premesso che la Società ha adottato in data 28 settembre 2021 lo *status* di Società Benefit ai sensi della Legge 28.12.2015 n. 208, articolo 1, commi 376 e sgg., nell'ambito dell'implementazione del piano attuativo dell'impatto e alla luce dell'evoluzione della dottrina in relazione a tale specifico "tipo" societario, è emersa l'opportunità di riformulare in maniera più efficace le finalità di beneficio comune della Società, raggruppandole in un'unica macro-finalità omnicomprensiva, enucleata e declinata in diversi ambiti di attuazione, anche in coerenza con le categorie di stakeholder destinatari delle singole azioni.

La proposta di adottare un differente "wording", pertanto, non implica una modifica sostanziale delle finalità benefit della Società e mantiene, comunque, inalterati gli impegni assunti nei confronti dei portatori di interesse, in quanto ricomprende tutte le attività contemplate dallo Statuto ad oggi vigente.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo in forma vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 4	Articolo 4

La Società ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e organizzazione aziendale, strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e di questioni connesse (ivi incluse a titolo esemplificativo acquisizioni e cessioni di aziende e/o rami d'azienda, fusioni, scissioni, operazioni di ristrutturazione finanziarie e/o riorganizzazioni aziendali o societarie e accesso al mercato del capitale di rischio mediante quotazioni di strumenti finanziari). L'attività sarà rivolta sia a società con elevati potenziali di crescita ovvero a società in temporanee situazioni di difficoltà ma caratterizzate da business model validi e distintivi. La Società potrà svolgere anche attività finalizzate all'assunzione e la gestione di partecipazioni, anche di controllo, in imprese sia in Italia che all'estero, a scopo di stabile investimento. Inoltre, la Società potrà prestare servizi a favore delle società partecipate, inter alia, servizi di coordinamento tecnico-amministrativo, di strategia aziendale, gestionali, informatici, legali, contabili, promozionali e di marketing nonché attività relative alla gestione delle risorse umane e di pianificazione finanziaria. La Società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria e la promozione o la partecipazione alla costituzione di società. La Società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, ivi incluse le operazioni finanziarie e il rilascio di garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo. E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.

Invariato

La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla Società, quali a titolo esemplificativo, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori e creditori, società partecipate, azionisti, pubblica amministrazione e società civile. In particolare, la Società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune: a) diffondere la cultura finanziaria delle piccole e medie imprese, affinché possano competere al meglio anche grazie all'uso sostenibile dell'innovazione finanziaria; b) diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità e della green economy, in particolare della gestione sostenibile dell'energia e dell'acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; c) favorire l'innovazione e la digital transformation delle imprese partecipate o dei propri clienti d) supportare i territori nei quali è attiva o sono attive le società partecipate attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; e) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi e modelli di business innovativi, in funzione di uno sviluppo sostenibile; f) creare un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, per sviluppare il potenziale di ogni persona e fare crescere la soddisfazione, anche nelle società partecipate, dei propri dipendenti e collaboratori, creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e sistemi di welfare g) favorire l'occupazione giovanile attraverso l'investimento, in conformità al presente statuto, di parte dell'utile di esercizio in start up italiane h) destinare in conformità al presente statuto, parte dell'utile di esercizio a progetti di volontariato e di beneficenza o a sostegno della ricerca scientifica.

La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla Società, quali a titolo esemplificativo, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori e creditori, società partecipate, azionisti, pubblica amministrazione e società civile. In particolare, la Società persegue **la seguente finalità specifica di beneficio comune: diffusione della cultura finanziaria, della sostenibilità e della corporate governance nelle piccole e medie imprese italiane, affinché possano competere al meglio, anche attraverso processi innovativi e modelli di business sostenibili (ad esempio, tramite: l'uso sostenibile dell'innovazione finanziaria; la promozione della green economy, in particolare della gestione sostenibile dell'energia e dell'acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; la promozione dell'innovazione e della *digital transformation*; il supporto ai territori, anche attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; la creazione di un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, creando condizioni favorevoli all'accoglienza ed inclusione, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e i sistemi di welfare)**

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit riunita in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

1. di approvare le modifica dell’articolo 4 dello statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant’altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime.”

**3. Modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale (introduzione di un nuovo terzo comma).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla prima proposta di modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale, con particolare riferimento al punto 6.1.

In particolare, si rappresenta che la proposta di modifica è volta a disciplinare in Statuto l’attuale meccanismo di emissione delle Azioni A e delle Azioni B della Società in caso di aumento del capitale sociale, che tiene in debita considerazione i diritti e gli obblighi delle diverse categorie di azioni e delle funzioni che esse assolvono nel contesto societario.

La proposta modifica statutaria esplicita la regola tale per cui, in caso di aumento di capitale, la relativa deliberazione debba necessariamente prevedere l’emissione di Azioni A e di Azioni B in numero proporzionale al numero delle Azioni A e delle Azioni B esistenti al momento della deliberazione medesima, al fine di attribuire la possibilità agli azionisti titolari delle diverse categorie di azioni, ove siano sottoscritte tutte le azioni emesse, di mantenere inalterato l’attuale rapporto proporzionale tra le medesime categorie.

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 6, comma 6.1 in forma vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 6) Capitale sociale, Azioni 6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.520.485,60 ed è diviso in complessivo numero n. 7.631.095 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie: a) n. 5.087.397 azioni di categoria A prive di valore nominale (le “Azioni A”); b) n. 2.543.698 azioni di categoria B prive di valore nominale (le “Azioni B” e, insieme alle Azioni A, le “Azioni”). Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le	Art. 6) Capitale sociale, Azioni 6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.520.485,60 ed è diviso in complessivo numero n. 7.631.095 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie: a) n. 5.087.397 azioni di categoria A prive di valore nominale (le “Azioni A”); b) n. 2.543.698 azioni di categoria B prive di valore nominale (le “Azioni B” e, insieme alle Azioni A, le “Azioni”). Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a

azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la “Riserva Sovrapprezzo Azioni A”) ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell’ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante 3 la vita della Società né all’atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. 6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all’autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l’offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto (“OPA”) sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l’adesione all’OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione. 6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione. 6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il “Rapporto di Conversione”). Qualora – e ogni qual volta – la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o

beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la “Riserva Sovrapprezzo Azioni A”) ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell’ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B. **In ogni caso di aumento di capitale a pagamento la deliberazione deve sempre prevedere l’emissione di un numero di Azioni A e di un numero di Azioni B proporzionale al numero delle Azioni A e delle Azioni B esistenti al momento della deliberazione medesima, da offrire in opzione rispettivamente ai soli titolari di Azioni A e ai soli titolari di Azioni B.**

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante 3 la vita della Società né all’atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. 6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all’autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l’offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto (“OPA”) sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l’adesione all’OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione. 6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione. 6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n.

<p>frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i)annotare la conversione nel libro soci – ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli – con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>	<p>3 Azioni B detenute (il “Rapporto di Conversione”). Qualora – e ogni qual volta – la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i)annotare la conversione nel libro soci – ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli – con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.</p>
---	---

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit riunita in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

1. *di inserire un nuovo terzo comma nel punto 6.1 dello statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime.”*

4. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale (introduzione di un nuovo quarto comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla seconda proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, con particolare riferimento al punto 6.1.

La seconda proposta di modifica dell'articolo 6 è parimenti volta a disciplinare in Statuto l'attuale meccanismo di emissione delle Azioni A e delle Azioni B in caso di aumento del capitale sociale, esplicitando che, in caso di mancato integrale esercizio del diritto di opzione sulle Azioni B, le azioni inoptate che venissero eventualmente sottoscritte assumeranno automaticamente natura di Azioni A. Inoltre, qualora venisse deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con emissione di Azioni A, la delibera di aumento di capitale dovrà prevedere anche l'emissione di un proporzionale numero di Azioni B da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B.

Richiamando integralmente le motivazioni sottese alla proposta di modificazione statutaria di cui al precedente punto all'ordine del giorno, si sottolinea come anche la presente seconda proposta sia indirizzata al mantenimento dell'equilibrio proporzionale tra le categorie delle Azioni A e delle Azioni B, per quanto consentito dalla legge. In particolare, si segnala che:

- diversamente da quanto previsto in materia di offerta in opzione di azioni di nuova emissione, per la quale viene proposta una regola applicabile ad entrambe le categorie di azioni (come precisato nel precedente punto all'ordine del giorno), la proposta di deliberazione in esame ha finalità anti-diluitiva per le sole Azioni B; tale diversa regolamentazione, che riguarda il caso di emissione di nuove Azioni A con esclusione del diritto di opzione, e la conseguente necessità di emettere un numero proporzionale di Azioni B, trova la sua motivazione nel fatto che le Azioni A sono, normalmente, la categoria di azioni destinata alla circolazione e all'offerta a nuovi investitori, sempre tenendo in debita considerazione i diritti e gli obblighi delle Azioni B e delle funzioni che esse assolvono nel contesto societario;
- la disciplina della conversione in Azioni A delle Azioni B inoptate, oltre alla più volte menzionata finalità di equilibrio proporzionale tra categorie di azioni, agevola inoltre la sottoscrizione dell'inoptato di futuri aumenti di capitale, in quanto tali sottoscrittori beneficerebbero della postergazione nelle perdite rispetto alle Azioni B e dei diritti patrimoniali previsti dall'art. 6.1 dello statuto.

-

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6, comma 6.1 in forma vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 6) Capitale sociale, Azioni 6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro	Art. 6) Capitale sociale, Azioni 6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.520.485,60 ed è diviso in complessivo numero n.

7.520.485,60 ed è diviso in complessivo numero n. 7.631.095 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie: a) n. 5.087.397 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A"); b) n. 2.543.698 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni"). Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B. Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante 3 la vita della Società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. 6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione. 6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione. 6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante

7.631.095 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie: a) n. 5.087.397 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A"); b) n. 2.543.698 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni"). Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B. **Resta fermo che, in caso di mancato integrale esercizio del diritto di opzione sulle Azioni B, le azioni inoprate che venissero eventualmente sottoscritte assumeranno automaticamente natura di Azioni A.** **Qualora venisse deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con emissione di Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 o 5, c.c., la delibera di aumento di capitale deve necessariamente prevedere l'emissione anche di un proporzionale numero di Azioni B da offrire in opzione ai soli titolari di Azioni B.** Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante 3 la vita della Società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La Società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della Società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione. 6.2 Nel caso di comunicazione alla Società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di

per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i)annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

acquisto ("OPA") sulla Società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione. 6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione. 6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la Società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a: (i)annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Si segnala invece che la presente proposta di deliberazione è soggetta ad approvazione da parte dell'assemblea speciale delle Azioni A ai sensi dell'art. 2376 c.c., convocata contestualmente alla assemblea generale in oggetto.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit riunita in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

- 1. di inserire un nuovo quarto comma nel punto 6.1 dello statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria del nuovo terzo comma oggetto del precedente punto all'ordine del giorno e all'approvazione da parte dell'assemblea speciale delle Azioni A ai sensi dell'art. 2376 c.c.;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime.”*

5. Modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale.

Si tratta di una nuova previsione, derivante dalla proposta di introdurre la carica di Presidente Onorario, ad oggi non prevista, con specifica finalità di istituire una funzione di carattere onorario, da attribuire a persone che abbiano contribuito all'affermazione o allo sviluppo della Società.

Il Presidente Onorario avrebbe la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo pareri non vincolanti, senza l'attribuzione di rappresentanza né di poteri.

Per consentire adeguata flessibilità, coerentemente con le finalità della carica, si propone che la relativa nomina possa essere fatta sia tra i membri del Consiglio di Amministrazione che al di fuori di esso, con determinazione in sede di nomina e da parte dell'Assemblea ordinaria della durata della carica stessa e del relativo trattamento economico.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 in forma vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 22) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>22.1 Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine dal giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.</p>	<p>Invariato</p>
	<p>22.2 Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, l'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della</p>

	<p>Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del consiglio di amministrazione. Il Presidente Onorario dura in tale carica per un tempo anche più esteso della durata del Consiglio di Amministrazione in carica. Potrà essere revocato dall'assemblea ordinaria per giusta causa. Il Presidente Onorario, ove non sia un consigliere, ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee. Egli svolge inoltre le funzioni che gli sono di volta in volta attribuite dal consiglio di amministrazione, senza alcun potere di rappresentanza, salvo il rilascio di eventuali procure speciali da parte dei competenti organi sociali. L'assemblea ordinaria determina la durata in carica nonché l'emolumento e/o rimborso spese ad egli eventualmente spettante.</p>
--	--

Si ritiene che la modifica statutaria proposta non comporti il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit riunita in sede straordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa e la modifica allo statuto sociale in essa proposta;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

- 1. di introdurre il nuovo punto 22.2 nello statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime”*

**ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ
BENEFIT**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Giorgio Ruini